

L'integrativo del commercio è entrato in vigore



365



0

Il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti del commercio e del terziario era stato firmato a fine settembre dopo una lunga trattativa con l'Unione Commercio Turismo Servizi. Il contratto però è entrato in vigore solo il 25 novembre. Perché il ritardo di due mesi? Poco dopo la firma del contratto, l'Unione ha informato i sindacati che il nuovo contratto è congelato e che continua a trovare applicazione quello precedente del 2009. Questo perché tra l'Unione e l'associazione nazionale, la Confcommercio, alla quale aderisce l'Unione, era nato un dissenso sull'applicazione di vari contenuti del contratto. Questo problema finalmente è stato risolto. Siamo contenti che – nonostante il ritardo di 2 mesi – il nuovo contratto con tutti i contenuti concordati a settembre ora troverà applicazione.

I contenuti del nuovo accordo integrativo provinciale:

Durata:

Dall'1 ottobre 2016 fino al 30 settembre 2019

Lavoro domenicale e festivo

Le maggiorazioni per il lavoro domenicale o festivo ammontano al 40 %. Per i lavoratori e lavoratrici, per i quali la prestazione nella giornata domenicale rientra nel normale orario di lavoro, essendo il riposo settimanale fissato nel contratto individuale in altra giornata, la maggiorazione è del 30%. Chi – in via eccezionale – lavora durante il giorno di riposo, stabilito nel contratto individuale, ha diritto al 30 % di maggiorazione fermo restando il riposo compensativo.

Il lavoro durante le 2 domeniche d'Avvento, la cosiddetta domenica d'argento e domenica d'oro e la festività dell'8 dicembre invece sarà retribuito con la sola maggiorazione del 95%

I contratti stagionali ovvero a tempo determinato

Nei cosiddetti comuni turistici (25) questi contratti potranno essere stipulati per la durata massima di complessivamente 9 mesi all'anno.

In tutti gli altri comuni i contratti a tempo determinato sono ammissibili per i seguenti periodi:

- saldi invernali ed estivi,
- periodo natalizio (dal 20 novembre fino al 6 gennaio dell'anno successivo)

In caso di superamento dei limiti legali è dovuto un aumento salariale del 8 % a titolo di indennità stagionale.

In caso di contratto a tempo determinato, il rateo di 13esima e 14esima mensilità possono essere anticipate mensilmente se concordato nel contratto individuale del lavoro.

I supplementi per il lavoro domenicale e festivo sono retribuiti con la maggiorazione del 30% con eccezione del lavoro svolto nelle 2 domeniche d'Avvento cioè la domenica d'argento e la domenica d'oro e la festività dell'8 dicembre (95%). Chi – in via eccezionale – lavora durante il giorno di riposo, stabilito nel contratto individuale, ha diritto al 30 % di maggiorazione fermo restando il riposo compensativo.

Contratto a termine o stagionale e previdenza integrativa

Allo scopo della continuità dei versamenti dei contributi al fondo di previdenza integrativa (p.es. Laborfonds), verrà inserita la esplicita richiesta nella lettera di assunzione/contratto di lavoro per la riattivazione del versamento stesso per coloro che vengono riassunti presso la medesima azienda.

Tattamento economico durante il periodo di malattia

È stata recepita la regolamentazione del contratto nazionale.

1) Carenza (i primi 3 giorni di malattia a carico dell'azienda):

- 100 % del salario per i primi 3 giorni a carico dell'azienda, per i primi due periodi di malattia nell'anno,
- 66,66 % del salario (2 giorni su 3) per il 3° periodo di malattia all'anno,
- 50 % (1,5 giorni) per il 4° periodo di malattia all'anno,
- a partire dal 5° periodo di malattia l'azienda non pagherà alcuna retribuzione per il periodo di carenza.

Questa limitazione non si applica nei seguenti casi:

- malattie pari o superiore a 12 giorni
- ricovero ospedaliero
- day hospital
- patologie gravi
- malattie durante la gravidanza

2) 100 % della retribuzione dal 4° al 180esimo giorno di malattia;

3) 50 % della retribuzione per ulteriori 4 mesi (120 giorni) per dipendenti con più di 10 anni d'anzianità aziendale.

Prima della decorrenza dei 180 giorni l'azienda deve informare per iscritto il/la dipendente in merito al termine del periodo retribuito di malattia. In questo modo il/la dipendente potrà richiedere o l'aspettativa non retribuita (120 giorni) o l'aspettativa parzialmente retribuita (50%).

Trattamento economico in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro spetta la retribuzione del 100% per la durata di 180 giorni.

Elemento provinciale

Il supplemento provinciale rimane invariato (8,00 €).

7° livello

Il 7° livello previsto dal contratto collettivo nazionale riguarda sostanzialmente il personale di pulizia. In Alto Adige tale inquadramento non troverà alcuna applicazione. Pertanto vale l'inquadramento nel livello superiore (6°).

Introduzione di una banca ore

A partire dal 1° gennaio 2017, in sostituzione del pagamento, i dipendenti potranno accreditare le ore di lavoro straordinario e supplementare (in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale) su una cosiddetta banca ore e compensarle con tempo libero. Il saldo delle ore deve essere esposto in busta paga. Se non fosse possibile compensare le ore accumulate, i relativi supplementi saranno liquidati insieme alla mensilità di giugno dell'anno successivo. L'introduzione della banca ore è volontaria. In caso d'interesse, il/la dipendente dovrà comunicare la sua relativa intenzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Pacchetto ore di permesso

Per tutti i nuovi contratti di lavoro, firmati a partire dal 1 ottobre 2016, per la maturazione delle ore di permesso non vale più l'anzianità di servizio nell'azienda, ma quella nel settore. Ovvero, chi negli ultimi 4 anni prima dell'assunzione abbia lavorato nel commercio – anche per diversi datori di lavoro – ha diritto a più ore di permesso. Per esempio: A chi abbia lavorato per almeno 3 anni, non saranno concesso solamente 32 ore, come previsto dal CCNL del 2011, ma 60 ore nelle imprese con meno di 15 dipendenti e ulteriori 8 ore nelle imprese con più di 15 dipendenti. È importante che l'attività lavorativa nel settore non sia stata interrotta per più di 12 mesi. Il/la dipendente –al momento dell'assunzione- dovrà informare l'azienda dei periodi lavorati precedentemente nel settore.

Congedo parentale a ore

Con l'accordo provinciale è stato reso possibile concordare con il datore di lavoro il godimento del congedo parentale anche a ore. In caso di mancato accordo rimane la possibilità di usufruire il congedo parentale a ore per metà dell'orario giornaliero. In questo caso almeno la metà dell'orario quotidiano dovrà essere lavorata, l'altra metà può essere fruita a titolo di congedo parentale.

Tempo parziale (part time)

Se il datore di lavoro propone la suddivisione dell'orario quotidiano di lavoro in due fasce vige il principio di volontarietà. In caso di consenso del/della dipendente, le relative ore saranno retribuite con un supplemento del 15 %.

Fermo restando che l'applicazione delle cosiddette clausole elastiche, cioè la possibilità da parte dell'azienda di spostare oppure differire l'orario quotidiano di lavoro, prevede un accordo tra dipendente ed azienda. In caso di accordo l'azienda è obbligata a rispettare un preavviso di 3 giorni.

Sono state integrate le opportunità previste dalle norme legislative di recedere dalle clausole elastiche: per l'assistenza a familiari o congiunti è possibile recedere dalle clausole entro una settimana.

Ritiro della patente di guida

Se ad un dipendente fosse ritirata la patente di guida, indispensabile per l'esecuzione del proprio lavoro, è garantito il mantenimento del posto di lavoro per 6 mesi, dei quali però solo il primo a piena retribuzione. Il dipendente può richiedere d'essere assegnato ad una diversa mansione per il periodo di ritiro della patente.

Se il dipendente dovesse rimanere privo di patente di guida dopo i 6 mesi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto.

Credits foto: © JackF- Fotolia.com

0

0

0

New

0

G+

0

Blog di Armin (/blog/32?language=it) [DE](#) (/node/232?language=de)

RELATED POSTS



(/node/349?language=it)

Buona adesione allo sciopero – Manifestazione a Roma (/node/349?language=it)